

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2018

Recepimento della direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (18A08100)

(GU n.290 del 14-12-2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante: «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti» e, in particolare, l'art. 7;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, concernente: «Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»;

Vista la direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale la predetta direttiva 2016/1855/UE;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio superiore di sanita' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Decreta:

Art. 1

1. Nell'allegato I, parte II - «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come sostituito da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, la tabella relativa alla voce «Etere dimetilico» e' sostituita dalla seguente:

+-----+-----+-----+		
		Limiti massimi di
		residuo nel
		prodotto
	Condizioni di impiego	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

Nome	(descrizione sommaria dell'estrazione)	alimentare o nel suo ingrediente
		10,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate,
	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (*) Preparazione di collagene (**) e derivati del collagene, tranne la gelatina	compresa la gelatina 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina
Etere dimetilico	collagene, tranne la gelatina	la gelatina

(*) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

(**) Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2018
 Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3422